

N. C.P. 5/2021 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,
nella procedura di sovraindebitamento 5/2021 C.P. di **OMAR DE LORENZO**, (nato a Livorno il 13.04.1975 e residente in Livorno in via della Città del Vaticano 116), con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il rag. Massimo Minghi;
esaminati gli atti dell'accordo di composizione della crisi proposto dalla parte sopra indicata

OSSERVA:

1. Parte debitrice ricorrente ha presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi un accordo di composizione della crisi che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento mediante la messa a disposizione delle somma mensile di € 450,00 per la durata di sei anni derivante dalla continuità aziendale della sua impresa individuale di taxi, somma il cui versamento è garantito anche dal padre Michele De Lorenzo, nonché il ricavato della vendita di una Toyota Aygo dell'anno 2005 e uno Scarabeo 50 dell'anno 2012 dal quale si ritiene di poter ricavare la somma complessiva di € 2.330,00.

Tale somma consentirà di pagare per intero i crediti prededucibili ed i privilegiati e i creditori chirografari nella misura del 30,99%

I debiti del ricorrente sono infatti sintetizzati nella seguente tabella:

Privilegiati	Importo	Natura
Regione Toscana	359,36	Privilegio compr di int
Mps	9.079,00	Privilegio compr. di int
Tot privilegio	9.438,36	
Chirografari	Importo	Natura
Regione Toscana	13,62	Chirografario
Findomestic	46.531,90	Chirografario
Compass spa	7.997,07	Chirografario
Totale chirografari	54.542,59	

cui debbono aggiungersi i crediti prededucibili della procedura (legale, gestore della Crisi e quelli ipotizzati del liquidatore e delle spese), schematizzati nella seguente tabella

Spese prededucibili	Euro
O.c.c. Camera di Commercio	3.786,54
Avv. Enzo De Lauretis	1.560,00
Liquidatore e spese	3.043,16
Totale	8.389,70

Le somma complessiva suddetta di € 34.730,00 consentirà di pagare i creditori nelle suddette misura come sintetizzato nella seguente tabella:

Ipotesi riparto	34.730,00			
O.c.c.	- 3.786,54			
Liquidatore e spese proc	- 3.043,16			
Avv. De Lauretis	- 1.560,00			
Residuo	26.340,30			
Creditore	Importo richiesto	Importo soddisf.	% di soddisf.	Att res
Finanziamento MPS	9.079,00	9.079,00	100%	17.261,30
Regione Toscana	359,36	359,36	100%	16.901,94
Creditori chirografari	Importo spettante	In %	Importo soddisf	% di soddisfazione
Compass	- 7.997,07	14,66%	- 2.478,17	30,99%
Findomestic	- 46.531,90	85,31%	- 14.419,55	30,99%
Regione toscana	- 13,62	0,03%	- 4,22	30,99%
Totale chir	- 54.542,59			

A maggiore garanzia dei creditori Michele De Lorenzo, padre del sovraindebitato, confermando di garantire il pagamento di quanto suo figlio Omar si è impegnato a versare ai creditori con la proposta di accordo, ha dichiarato che nel caso in cui il sig. MAGRO Agostino, cui lo stesso ha concesso in affitto l'azienda di taxi dallo stesso esercitata con contratto in data 28.8.2018 versato in atti, eserciti il diritto di opzione di cui all'art 9 del contratto e gli versi al termine dell'affitto in data 31.8.2023 la somma di € 31.000,00 lo stesso verserà, a titolo di garanzia degli impegni assunti da suo figlio con la proposta, alla procedura la somma di € 15.000, che gli verrà restituita al termine della scadenza della esecuzione dell'accordo ove suo figlio versi quanto si è impegnato a versare ai creditori.

2. Occorre in primo luogo evidenziare che il De Lorenzo si trova in una situazione di sovraindebitamento che ai sensi dell'art 6 l. 3/2012 è *la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.*

Infatti lo stesso ha unicamente tre beni mobili, il valore complessivo dei quali è di € 3.600,00 come attestato dal Gestore della Crisi e la licenza di Taxi che il Gestore della Crisi ha stimato in € 4.009,00, mentre ha debiti per oltre 63.000,00 Euro.

Ne consegue pertanto che sussiste il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte

3. L'organismo di composizione della crisi ha presentato a norma dell'art. 9 co 1 e 3 bis.3 la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali con-

tenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare.

Il gestore della Crisi ha attestato che il ricorrente

- non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012.

4. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente ai sensi dell'art 9 3 bis l. 3/2012 :

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento è stata originata dall'acquisto della licenza di Taxi per la somma di € 80.000,00 per pagare la quale è stato acceso un finanziamento di € 47.000,00 che il ricorrente non è stato in grado di ripagare con le non sufficienti entrate della attività di impresa che lo hanno portato anche a stipulare ulteriori contratti di credito al consumo per far fronte ai pagamenti;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Nel caso di specie a fronte di un reddito netto variabile tra gli € 11.744 del 2016 e gli € 15.222,00 del 2019 lo stesso si trova a dover restituire alle finanziarie la somma di circa € 63.000,00.
- c) la indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: da tale relazione quanto a tale aspetto risulta infatti che la liquidazione di tutti i beni di proprietà del De Lorenzo comporterebbe un attivo di € 7.609,00, che consentirebbe unicamente la soddisfazione parziale del creditore privilegiato MPS ed alcuna soddisfazione per l'altro privilegiato e i creditori chirografari;
- e) la indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

Svolgendo attività di impresa, il debitore ha depositato anche le dichiarazioni dei redditi di impresa degli ultimi tre esercizi.

È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dall'O.C.C..

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'O.C.C. a tutti i creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

4.1 Il creditore Compass si è limitato ad esprimere il proprio diniego alla omologa dell'accordo senza però motivatamente argomentare alcunché circa i motivi di tale diniego né ha motivatamente contestato la convenienza del piano.

4.2 Soltanto il creditore Compass che ha un credito pari al 14,66% dei crediti ammessi al voto ha espresso voto contrario rispetto alla proposta. Gli altri creditori non hanno risposto e dunque ai sensi dell'art 11 co. 1 l. 3/2012 hanno prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

L'accordo di composizione della crisi è stato pertanto approvato dalla maggioranza richiesta dall'art 11 co. 2 l. 3/2012, avendo votato mediante il loro silenzio a favore creditori ammessi al voto per la percentuale dell'85,34% e superiore al 60% previsto dalla legge.

4.3 L'O.C.C. ha trasmesso trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

5. Dovendo essere venduti dei beni mobili è necessaria la nomina di un liquidatore, i cui compensi saranno determinati dal giudice su richiesta dello stesso.

Non appare opportuno nominare lo stesso Gestore della Crisi liquidatore, in quanto da ciò non deriverebbero risparmi di spesa (non avendo il Gestore della Crisi limitato i suoi compensi quale liquidatore), né la sua nomina è stata indicata come condizione dell'accordo approvato dai creditori.

Ovviamente nel caso in cui le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili siano superiori a quelle ipotizzate o le spese della liquidazione e del liquidatore siano inferiori, i maggiori importi andranno a maggiore soddisfazione dei creditori concorsuali.

6. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da **Omar De Lorenzo** con l'assistenza del Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno rag. Massimo Minghi;

Nomina quale liquidatore il **dott. Andrea Mancini** di Livorno, affinché lo stesso provveda con procedure competitive alla vendita dei beni mobili del debitore.

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, le azioni individuali dei creditori;
- 2) che Omar De Lorenzo versi mensilmente al liquidatore nominato sul conto corrente intestato alla procedura e che sarà aperto a cura dello stesso la somma di € 450,00 mensile;
- 3) che in caso di omesso versamento il liquidatore ne richieda immediatamente il pagamento al garante Michele De Lorenzo e compia quanto necessario per ottenerne l'adempimento;
- 4) che il liquidatore provveda mediante procedura competitive alla vendita dei beni mobili indicati nell'accordo;
- 5) che il liquidatore, attesa la modestia delle somme ed al fine di ridurre i costi della procedura, proceda a ripartire l'attivo realizzato tra i creditori, tenuto conto delle cause di prelazione, ogni anno;
- 6) che il presente decreto e la proposta siano pubblicizzati attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione;
- 7) che il liquidatore relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi.

Livorno, 15 luglio 2021

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli